# PROBLEMI E SOLUZIONI

# General contractor, sulla fatturazione norme da definire

# Giorgio Gavelli

n assenza di chiarimenti specifici da parte dell'Agenzia delle En-trate, le imprese che propongono ai possibili beneficiari del Superbonus un pacchetto completo, comprensivo di lavori agevolabili e prestazioni professionali, stanno cercando di trovare soluzioni percorribili per evitare contestazioni.

Il tema è quello – già segnalato sul Sole 24 Ore del 19 e del 28 otto-bre scorso – del coordinamento tra le nuove disposizioni agevolative e la presenza del general contractor (Gc), figura in grado di offrire un "prodotto finito" comprensivo di lavori in appalto/subappalto, attestazioni tecniche e di congruità e visto di conformità per la "mone-tizzazione" del credito, che non di rado avviene tramite lo sconto in fattura riconosciuto dallo stesso GC o attraverso la cessione del cre-dito a soggetto convenzionato.

Una soluzione che molti committenti vanno cercando, data l'oggettiva difficoltà di districarsi tra professionisti, imprese e adempimenti burocratici gestiti in prima persona. Il general con-tractor, infatti, di regola si presen-tacome un problem solver a tutto

campo che si accolla pratiche e ge-stione del cantiere. Già sono stati messi in luce i vari

aspetti delicati, riguardanti essen zialmente la detraibilità del com-penso riconosciuto al GC e quella delle prestazioni professionali "ribaltate" da quest'ultimo al contribuente (e non fatturate diretta-mente al beneficiario del bonus), con annesso tema della copertura assicurativa in caso di infedele at testazione o asseverazione

## Le procedure utilizzate oggi

Una procedura che alcune aziende stanno progettando prevede che: • i professionisti fatturino al contribuente (privato o condo minio) conseozgnando copia delle fatture al Gc; • le fatture siano pagate dal Gc e

"veicolate" al contribuente - come anticipazioni effettuate in nome e per conto di quest'ultimo in base all'articolo 15, comma 1, n. 3), del Dpr 633/1972 – all'interno delle fatture ordinariamente emesse per

i lavori realizzati. L'intento è quello di consentire al Gc di effettuare lo "sconto in fattura" sull'intero importo (comprensivo delle spese professionali), pur in presenza di documenti for-

malmente intestati al contribuente e senza dover richiedere al professionista di operare, a sua volta, lo "sconto" o la cessione del credito. situazione che moltiplicherebbe i modelli di opzione da inviare al-l'Agenzia delle Entrate.

Le spese professionali Ci si chiede se, come pare, la procedura non incontri ostacoli interpretativi, partendo dal presupposto che sia possibile per il Gc rico-noscere lo "sconto in fattura" anche su spese anticipate in nome e per conto e che il Gc possa (even-tualmente anche senza bonifico "parlante", ma il punto andrebbe chiarito) anticipare l'onere delle spese professionali che poi il con-tribuente cumulerà nei massimali di legge ai fini del beneficio.

## Come fatturare gli altri bonus

Altra questione "spinosa" riguarda lo "sconto in fattura" per gli inter-venti non ammessi al bonus 110% (bonus facciate o ecobonus al 65%

ad esempio). L'articolo 121 del Decreto Rilancio, il Provvedimento sulle opzioni dell'8 agosto scorso e la circolare 24/E/2020 prevedono che il forni-tore recuperi lo "sconto" (di importo pari al corrispettivo, ma an-che inferiore ad esso) attraverso un credito d'imposta "di importo pari alla detrazione spettante" con facoltà di successive cessioni a terzi. Tutto bene con il 110% (a fronte di uno "sconto" di 100, il credito che passa al fornitore è 110), meno bene con le altre per-centuali, dove parrebbe che, come in passato, non ci possa essere un "plus" riconosciuto al fornitore ri-

oetto alla detrazione. Nel bonus facciate la detrazione trasformata in "sconto" sembra essere pari al 90% della spesa, ovvero al 65% in caso di "ecobonus qualifi-cato" e così via. Il che confermereb-be uno dei problemi riscontrati in passato sullo "sconto in fattura". ossia la difficoltà da parte del forni-tore di recuperare gli oneri finanziari, se non tenendone conto in sede di fissazione del prezzo.

Seguendo (in attesa di chiarimenti) questa lettura restrittiva, potrebbe essere più concretamente realizza-bile, ragionando sempre al di fuori del 110%, l'acquisto del credito da parte del fornitore, ipotesi che sembra del tutto possibile alla luce del testo dell'articolo 121 e di quello del par. 3.4 del Provvedimento dell'8 agosto scorso (il quale, salvo sor-prese, dovrebbe avere sostituito "in toto" i precedenti provvedimenti e

i modelli da essi approvati). Nella risposta ad interpello n. 309/2019 l'Agenzia ha affermato che "l'importo del bonifico potrà coincidere con il corrispettivo indi-cato in fattura, ovvero essere inferiore nell'ipotesi, ventilata dal contribuente, in cui il contribuente intende utilizzare la cessione del cre-dito a favore dei fornitori e a parziale pagamento del corrispettivo stesso

Il che conferma che:

1) la cessione del credito al fornitore è sempre possibile;

2) essa avviene ordinariamente compensando (anche parzialmen-te) il debito per l'importo dei lavori. Il terzo elemento, a chiusura del

cerchio, dovrebbe essere che il fornitore può acquistare per 80 una detrazione di 90 (o per 55 una detrazione di 65), compensando il corrispettivo per l'acquisto del cre-dito con un ammontare di lavori di pari importo.

Nella prossima circolare delle Entrate appare necessaria la previ-sione di alcuni esempi numerici.

Devono rientrare nello sconto anche le spese professionali anticipate per conto